



Sentenza con motivazione contestuale

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'udienza del 26 settembre 2023, ha pronunciato

SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c.

nella **causa n. 12151/2021 R.G.A.C.** promossa da

LOCONTE RICCARDINA nella qualità di erede di **DEFENDINI GIANPIERO** (Avv. **BONANNI EZIO**)

contro

INAIL in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. **CANTATORE RENATA GIOVANNA**)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, la parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell' intestato tribunale, chiedendo di dichiarare il mesotelioma pleurico che in data 12.05.2020 aveva provocato la morte del lavoratore assicurato, *de cuius* della ricorrente fosse di origine professionale ed asbesto correlato, con conseguente diritto di parte ricorrente ad ottenere il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13 co. 7 L. 257/92 e condanna di INAIL a alla costituzione della rendita in reversibilità in suo favore, a decorrere dal 13.05.2020 (primo giorno successivo a quello della morte), e con



la liquidazione dei ratei medio tempore maturati, e alle prestazioni del fondo vittime amianto, dell'assegno funerario, e con la richiesta di rilascio di certificato ex art. 13, comma 7, Legge 257/92, e gli importi tutti maturati dal defunto marito, nel periodo dal 01.04.2020 al 12.05.2020 (rendita diretta, ratei e prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto), con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal 121° giorno dal dì della domanda per i primi 4 ratei e via via dalla maturazione di ogni singolo rateo, con la prestazione aggiuntiva di cui al Fondo per le Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07.

Il tutto, con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi.

Deduceva, a sostegno della domanda, che il proprio dante causa fosse deceduto in data 12.05.2020, a causa del mesotelioma pleurico di cui era risultato affetto, in conseguenza dell'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, per l'attività di lavoro svolta alle dipendenze di TELECOM ITALIA S.P.A. (già S.I.P. S.p.a.), con certificazione COR Lazio di esposizione professionale certa; che Defendini Gian Piero, dal 22.10.1973 al 31.03.2003, era stato alle dipendenze della Telecom Italia S.P.A.(già Sip S.p.a), con la mansioni di operaio addetto alle attività tecniche, tecnico specializzato in centrali telefoniche e ponti radio, in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto aereo disperse, diretta e indiretta e per contaminazione dell'ambiente lavorativo, in concentrazioni superiori alle 100 ff/l nella media delle otto ore lavorative, privo di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale; che, a prescindere dall'ubicazione/sede di lavoro, aveva svolto sempre e soltanto le mansioni operaie e tecniche di installazione, attivazione e manutenzione delle apparecchiature delle reti radio, finalizzate alla risoluzione di guasti sui sistemi di rete mobile e della verifica dei materiali e della componentistica delle parti elettriche, con sostituzione delle parti elettroniche usurate, collocate negli isolatori, nei trasformatori, negli interruttori, manipolando amianto almeno fino al 28.4.1993, data nella quale era entrato in vigore il divieto di utilizzare nuovo amianto (art. 1 della L. 257/92), e tuttavia, per effetto dell'amianto già in opera, le esposizioni erano proseguite, anche alla luce dei ritardi delle bonifiche.

Si costituiva in giudizio INAIL, contestando integralmente l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata.



La causa veniva istruita mediante prova documentale e ammissione di ctu medico-legale sugli atti, quindi, inviata per la discussione alla odierna udienza, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note scritte.

All'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivi della decisione, telematicamente depositata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita di essere accolta per le argomentazioni di seguito esposte.

La copiosa documentazione versata in atti, ha evidenziato che nell'arco temporale in cui il dante causa della ricorrente ha lavorato alle dipendenze di Sip/Telecom Italia, con le mansioni descritte in ricorso, sia stato esposto in maniera continuativa ad amianto, costantemente manipolato in occasione dello svolgimento quotidiano delle attività assegnate; né, peraltro, l'analitica descrizione offerta in ricorso è stata oggetto di specifica contestazione dalla parte convenuta.

Si da atto che le mansioni e i periodi lavorativi, come dedotti in ricorso, risultano certificati nell'estratto conto previdenziale INPS (doc. 1/a: EC INPS, attestato sostitutivo del libretto di lavoro di Defendini Gian Piero), nel *curriculum* lavorativo rilasciato dalla Telecom Italia (doc. 1/b allegati al fascicolo della ricorrente: certificato di lavoro della Telecom Italia S.p.a.) e confermati nella dichiarazione lavorativa del Defendini Gian Piero (doc.1/c fascicolo della ricorrente).

Risulta così che, per prassi operativa, l'azienda presso la quale lavorava il dante causa della ricorrente utilizzava anche teli di amianto, avente forma di lenzuola, che venivano spesso tagliati e maneggiati senza appositi dispositivi di protezione, anche trasportati senza mezzi di precauzione, anche oggetto di accertamento giudiziale nei contenziosi insorti per il medesimo *petitum* (cfr. doc.ti 1, 13/b, 13/c, 14 e 22 fascicolo della ricorrente).

La circostanza che il dante causa della ricorrente odierna sia deceduto per mesotelioma pleurico risulta documentalmente accertato, e confermato dalla CTU medico legale svolta nel presente giudizio, e non contestato da Inail, che nelle sue difese ha negato la



sussistenza del nesso di causalità fra la malattia contratta dal lavoratore e l'esposizione a rischio professionale del medesimo.

Tuttavia, deve darsi atto della produzione del certificato di esposizione professionale, rilasciato in data 22.12.2020, dal COR Lazio, in cui si è riconosciuta l'esposizione certa del Defendini Gian Piero ad amianto” (*cod. 1 secondo linee guida Renam) presso Sip (poi Telecom dal 1994)*” (cfr. doc.ti 3/d e 3/e, fascicolo della ricorrente).

La ctu medico legale svolta nel presente giudizio, a sua volta, ha previamente analizzato gli atti prodotti nel fascicolo della ricorrente, rilevando quanto alla anamnesi lavorativa del dante causa della ricorrente, che: “all’all. 1/b del fascicolo di parte ricorrente è presente certificato di lavoro, su carta intestata della Telecom, rilasciato il 26.3.2003 in cui si attesta che dal 16.7.1973 al 31.3.2003 il Signor Defendini Gian Piero ha prestato servizio alle dipendenze della Telecom come addetto ad attività tecniche (livello di inquadramento “4”); dall’allegato 1/c sottoscritto dal Defendini il 31.03.2020 e inviato alla sede INAIL di Roma Tuscolano si apprende che aveva lavorato nella Centrale di Roma Appia (Via Sannio dal ’73 al gennaio 1990), nelle Centrale Esquilino (dal gennaio 1990 al Giugno 1991), nella Centrale di Cinecittà (dal giugno 1991 al 1996), nella Centrale Colombo (dal 1996 al 31.3.2003). Ancora, dal documento sottoscritto dal Defendini riguardante la “Raccolta Dati sull’Esposizione professionale nei casi di Mesotelioma” che lo stesso aveva dovuto riempire e restituire alla sede INAIL, alla pag. 11 ed alla domanda “Quale tipo di attività svolge/solveva?” la risposta è stata tecnico elettronico in centrali telefoniche; nelle risposte alle successive domande (pag. 11-12-13) del questionario riferiva che il suo lavoro consisteva nell’effettuare saldature a stagno, utilizzava tester, cavi elettrici, apparati elettronici, effettuava il controllo delle batterie in centrale e solo per quest’ultima attività gli venivano forniti dei DPI (tute e stivali), gli ambienti erano polverosi e vi erano gas nelle batterie, gli impianti elettronici si surriscaldavano ed egli doveva effettuare anche la manutenzione sulle fonti di calore e la rimozione di materiale dalle fonti di calore; inoltre riferiva che le stanze contenenti apparecchiature elettromeccaniche, batterie e quadri elettrici erano coibentate e che effettuava interventi di manutenzione in tali stanze; inoltre dichiarava che svolgeva



interventi di guasti in container e ponti radio in media una volta a settimana per almeno due ore; infine, dichiarava che quando interveniva in guasti all'interno della pavimentazione o nei controsoffitti dovevano dapprima effettuare la bonifica. Nella *parte terza del questionario* riguardante le istanze nel tempo libero, richiesto di precisare se ha mai effettuato riparazioni in casa propria o altrui e se ha mai effettuato riparazioni di auto e altri mezzi meccanici, la risposta era negativa (esclusione di altre cause extra-lavorative).” Ha quindi rilevato che “La condizione di Rischio amianto nel settore delle telecomunicazioni è stata evidenziata nel VI rapporto Mesoteliomi redatto da INAIL nel 2018 ove, alla pag. 174, si legge: Caratteristiche di esposizione e mansioni maggiormente coinvolte “... I lavoratori addetti all'installazione e manutenzione delle linee telefoniche potevano essere esposti per la presenza di materiali contenenti amianto all'interno delle canaline di posa dei cavi telefonici e/o per aver operato in edifici civili o industriali contaminati con presenza di materiali friabili” tipo rivestimenti in amianto nei pavimenti (linoleum), nei soffitti o anche spruzzato nelle pareti in edifici prefabbricati realizzati negli anni '70 e fino alla messa al bando dell'amianto e dei prodotti che lo contengono (nel 1992) per documentata oncogenicità.” (cfr. ctu in atti).

Sulla scorta dei predetti rilievi, la ctu ha dettagliatamente riferito sulla patologia che, pacificamente, ha condotto al decesso del lavoratore, il 12.05.2020 per “mesotelioma pleurico” complicato da “metastasi linfonodali e pleuriche” con insufficienza multiorgano terminale (scheda ISTAT); a tale proposito, si legge nella relazione peritale: “il mesotelioma pleurico è patologia asbesto correlata dose dipendente: - III^ consensus conference italiana sul mesotelioma pleurico (2015) in cui viene riportato che l'incidenza di MM (mesotelioma maligno) è stata pari a 3,64 casi per 100.000 ab. con *trend* stabile (non in crescita) e che solo dieci casi su cento sono associati ad esposizione non lavorativa; - Amianto, terza Consensus conference (Bari 6.2.2015): in 15 anni, fra il 1993 e il 2008, si sono registrati in Italia più di 15mila casi di mesotelioma che è il “cancro marker” dell'esposizione all'amianto; l'amianto dunque è un agente cancerogeno certo per il mesotelioma pleurico; tempi di latenza della malattia sono molto lunghi possono andare da 20 anni e oltre dall'inizio dell'esposizione; - Lo IARC cioè la più



importante agenzia Mondiale del Cancro della OMS ha pubblicato dati attestanti che il Mesotelioma Maligno è un tumore raro che colpisce più frequentemente gli uomini ed è associato soprattutto all'esposizione all'amianto (ultimo aggiornamento: 6 luglio 2021): il 90% dei mesoteliomi è dovuto all'esposizione ad amianto; il rischio aumenta all'aumentare della durata dell'esposizione e della quantità di fibre di amianto inalata; - Registro Nazionale dei Mesoteliomi - per Legge, dato che quasi sempre si tratta di una malattia da esposizione professionale, tutti i casi di mesotelioma vengono segnalati al Registro Nazionale dei mesoteliomi” (cfr. ctu, in atti).

Quanto alla discussione medico-legale del caso di specie, ha quindi concluso, testualmente ritenendo che “vi sono evidenze concrete per poter affermare secondo il criterio statistico-epidemiologico (solo dieci casi su cento sono associati ad esposizione non lavorativa), secondo il criterio modale (meccanismo della dose dipendenza), secondo il criterio topografico (localizzazione pleurica del tumore nel 90% dei casi), secondo il criterio cronologico (mesotelioma insorto in costanza di attività lavorativa, peraltro illimitato il periodo di indennizzabilità secondo tabella INAIL) ed anche secondo il meccanismo patogenetico che sussiste nesso di causalità materiale tra l'esposizione lavorativa alle fibre di amianto e l'insorgenza del mesotelioma pleurico che ha condotto il Defendini al decesso il 12.05.2020”.

Pertanto, acquisita la prova sulla esposizione professionale del lavoratore ad inalazione di fibre di amianto, deve essere dichiarata la natura professionale della malattia che condusse al decesso del lavoratore.

La ricorrente, a sua volta, in quanto coniuge superstite del lavoratore (cfr. doc. in atti), senza contestazione alcuna della convenuta, ha diritto: a) alla rendita quale coniuge superstite ex art.85, commi 1 e 2, dpr n.1124/65; b) all'assegno “una tantum” cd. funerario di cui all'art. 85, co.5; c) alla prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto prevista dall'art.1, co.243, della legge n. 244/2007, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle predette prestazioni, con la decorrenza e nella misura di legge, con gli accessori di diritto.



La regolazione delle spese di lite e della ctu medico-legale svolta, segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara la natura professionale della malattia che causato la morte di Defendini Gian Piero, in data 12 maggio 2020;
- dichiara il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti di cui all'art. 85, commi 1 e 2, del DPR n.1124/65, a decorrere dal giorno successivo al decesso del lavoratore, con conseguente condanna di Inail al pagamento, in suo favore, dei relativi ratei, nella misura di legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- dichiara il diritto della ricorrente all'assegno *una tantum*, cd. Funerario, di cui all'art. 85 comma 5, del DPR n.1124/65, con conseguente condanna di Inail al pagamento, in suo favore, delle somme dovute, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
- dichiara il diritto della ricorrente alla prestazione aggiuntiva di cui al Fondo Vittime Amianto, *ex* art. 1, co., 243, della legge n. 244/2007, e condanna Inail al pagamento, in suo favore, del relativo importo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- liquida le spese della ctu medico-legale svolta, come da separato decreto, ponendole a carico di INAIL.

Roma, 26 settembre 2023

Il giudice
Antonianna Colli

